



**TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENINO – ALTO ADIGE
SEDE DI TRENTO**

DECRETO n. 7/2020

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”

VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante “*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria*” e in particolare l’articolo 3, relativo alle misure per la materia di giustizia amministrativa;

LETTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 71 del 10 marzo 2020, che contiene disposizioni di coordinamento per lo svolgimento delle udienze e delle adunanze, interpretative dell’articolo 3 predetto decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;

VISTO decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale*”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n.62 del 9 marzo 2020;

PRESO ATTO dell’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28 febbraio 2020 recante “*Aggiornamento delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019*” e in particolare la raccomandazione per i soggetti pubblici e privati di limitare la permanenza in luoghi chiusi pubblici o aperti al pubblico e di mantenere una distanza di almeno un metro dalle altre persone.

VISTE le indicazioni fornite dal Presidente del Consiglio di Stato (prot. n. 4511 del 24 febbraio 2020) e dal Segretario Generale della Giustizia amministrativa (prot. n. 4568 del 24 febbraio 2020) che invitano ad adottare misure precauzionali in occasione della celebrazione delle camere di consiglio e delle udienze, in considerazione del possibile affollamento, in luogo chiuso, di avvocati e di pubblico.

CONSIDERATI i decreti del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 29 e n. 29 del 9 marzo 2020, relativi rispettivamente alla chiusura nella giornata di sabato degli uffici del Consiglio di Stato e dei TAR e alla chiusura degli Uffici relazioni con il pubblico (URP) della Giustizia amministrativa

RILEVATO, in particolare, che l'articolo 3 del citato decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 consente al Presidente dei TAR di adottare misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari necessari per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal ministero della salute, al fine di evitare assembramenti negli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone;

FATTA SALVA la valutazione della situazione in relazione alla sua evoluzione al fine di eventualmente adottare ulteriori misure, considerando in particolare che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dispone all'art. 1, commi 1 e 2, con effetto sino alla data del 3 aprile 2020, che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale e che sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- Visto l'art. 87 del codice del processo amministrativo e l'articolo 11 delle relative norme di attuazione;
- Visti l'art. 31 legge n. 186 del 1982 (*Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali*) e l'art. 15 della delibera CPGA 18 gennaio 2013;

sentita l'Azienda provinciale per i servizi sanitari (nota APPS prot. n. 42871 dd. 12/3/2020) e il consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trento (nota prot. in entrata TRGA-TN dd. 12/3/2020), come previsto dall'art. 3, comma 2, del d.l. n. 11 del 2020;

sentiti, inoltre, l'Ordine degli avvocati di Rovereto (mail di data 12/3/2020) e la Camera amministrativa di Trento (mail di data 11/3/2020);

DECRETA

1. Di prendere allo che, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge n. 11 del 2020, le disposizioni relative alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo si applicano dal 8 marzo 2020 fino al 22 marzo 2020; a decorre dal 8 marzo 2020 e sino al 22 marzo 2020, le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso il

TRGA di Trento sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020; con avviso che sarà comunicato alle parti sarà fissata la nuova data di trattazione di ciascuna causa.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, ultima parte, del d.l. n. 11 del 2020 i procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi, su richiesta anche di una sola delle parti, con il rito di cui all'articolo 56 (*Misure cautelari monocratiche*) del codice del processo amministrativo e la relativa trattazione collegiale è fissata in data immediatamente successiva al 22 marzo 2020.
3. I ricorsi, già fissati a un'udienza pubblica e camerale da celebrare entro la data del 31 maggio 2020, possono essere rinviati d'ufficio a nuova data di trattazione con avviso di segreteria che sarà comunicato alle parti, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 73 del codice del processo amministrativo.
4. Fino al 31 maggio 2020, si applicano ai sensi del predetto articolo 3 del d.l. n. 11 del 2020, le seguenti misure organizzative:
 - a) la limitazione dell'accesso al TRGA di Trento esclusivamente da parte degli utenti che devono svolgervi attività urgenti, connesse con la coltivazione di un ricorso;
 - b) per l'accesso ai servizi del Tribunale, gli utenti devono previamente comunicare telefonicamente o via email le ragioni dell'urgenza; se la richiesta non può essere soddisfatta in via telematica, gli uffici fissano il giorno e l'ora di accesso al Tribunale e le misure ritenute necessarie per evitare forme di assembramento.
5. Fino al 31 maggio 2020, le udienze pubbliche e camerali si svolgeranno secondo le seguenti modalità applicative del già citato art. 3 del d.l. n. 11 del 2020:
 - a) le udienze pubbliche sono celebrate a porte chiuse, in deroga all'articolo 87, comma 1, del codice del processo amministrativo
 - b) tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti abbia chiesto la discussione in udienza camerale o in udienza pubblica con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione; anche nei casi in cui non sia stata richiesta la discussione, difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del d.l. n. 11 del 2020;
 - c) possibilità di collegamento telematico da remoto, autorizzato ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.l. n. 11 del 2020, da svolgere con le modalità che saranno comunicate dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

6. Si dispongono le seguenti ulteriori misure per la prevenzione del contagio.
 - a) al fine di limitare gli assembramenti presso il Tribunale, le udienze pubbliche e camerali si svolgeranno senza la fase delle chiamate preliminari e i ricorsi verranno trattati secondo l'ordine di ruolo nelle fasce orarie che saranno comunicate alle parti con specifico avviso di segreteria, in base al numero delle parti, dei loro difensori e alla complessità della causa. In ogni caso, al fine di evitare assembramenti negli spazi dell'edificio il numero di coloro che sono stati ammessi al suo interno dovrà rispettare il parametro di un metro tra una persona e l'altra;
 - b) saranno ammessi nell'aula delle udienze soltanto i difensori delle parti nella fascia oraria di pertinenza, i quali dovranno allontanarsi dal Tribunale al termine della discussione orale delle cause di loro interesse.

7. Di dare atto che il decreto presidenziale n. 6 del 27 febbraio 2020 cessa di avere efficacia ed è sostituito dal presente decreto, con riserva di emanazione di ulteriori disposizioni ove imposte dall'autorità governativa, dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e dalla competente autorità sanitaria.

Il presente decreto è comunicato a cura della segreteria del TRGA al Commissariato del Governo di Trento, al Questore di Trento, alla Provincia autonoma di Trento, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ai Consigli degli Ordini degli avvocati di Trento e di Rovereto, all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, alla Camera amministrativa di Trento nonché al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri preposto alla tutela dell'ordine pubblico durante le sedute del TRGA. Il presente decreto è, inoltre, pubblicato sul sito internet della Giustizia amministrativa e ne sarà data notizia anche agli organi di informazione locali.

Trento/Trieste, 12 marzo 2020

Il Presidente
Fulvio Rocco